

(N. 57)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati il 4 agosto 1948 (V. Stampato N. 61-Urgenza)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA DEL SENATO
IL 4 AGOSTO 1948

Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari
e di quelli degli Istituti di previdenza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai titolari di pensioni ordinarie — escluse quelle tabellari — anche se privilegiate, e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato e delle Amministrazioni indicate nell'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, è concesso un aumento provvisorio di:

lire 2000 mensili se trattasi di pensioni o assegni diretti;

lire 1000 mensili se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità.

Il predetto aumento provvisorio è concesso

anche ai pensionati contemplati nell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni richiamate nel precedente primo comma e in parte a carico di altri enti si applica la norma contenuta nell'articolo 3, primo comma, del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.

Art. 2.

L'aumento provvisorio previsto dal precedente articolo 1 è concesso anche ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro (Direzione generale degli Istituti di previdenza).

Nei casi di pensioni ad onere ripartito si applica l'articolo 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653.

Art. 3.

Le provincie, i comuni, le istituzioni di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali ed, in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad estendere ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci, mediante deliberazioni dei competenti organi, l'aumento di cui al precedente articolo 1, con facoltà di contenere la concessione in misura inferiore a quella prevista dall'articolo stesso.

Art. 4.

L'aumento provvisorio previsto dalla presente legge va corrisposto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° luglio 1948 e fino a quando non sarà diversamente disposto.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI